

Studio Legale Immordino  
Via della Libertà n. 171  
90143 Palermo  
Tel. e fax 091348888

ORIGINALE

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO PER LA SICILIA**  
**- SEZIONE STACCATA DI CATANIA -**

**RICORSO**

**ex artt. 31 e 117 c.p.a.**

della prof.ssa ELIA FEBRONIA (C.F. LEI FRN 51L66 G253L),  
nata a Palagonia (CT), il 26 luglio 1951, rappresentata e difesa,  
sia congiuntamente sia disgiuntamente, come da procura a  
margine di questo atto, dagli Avvocati Giovanni Immordino  
(C.F. MMR GNN 62A23 B429H - P.E.C.  
giovanniimmordino@pec.it - fax 091348888) e Giuseppe  
Immordino (C.F. MMR GPP 63P18 B429G - P.E.C.  
giuseppeimmordino@pec.it - fax 091348888), i quali dichiarano  
di voler ricevere comunicazioni ai sopra indicati P.E.C. e fax, ed  
elettivamente domiciliati tutti in Catania, presso la segreteria del  
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione  
staccata di Catania;

**CONTRO**

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F. 02772010878),  
nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**E NEI CONFRONTI**

del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA  
RICERCA - M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del  
Ministro *pro tempore*;

del DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA  
RICERCA del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), in persona del Capo  
dipartimento *pro tempore*;

della DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL  
COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI



Io sottoscritta prof.ssa Elia  
Febronia (C.F. LEI FRN  
51L66 G253L), nata a  
Palagonia (CT), il 26 luglio  
1951, delego a  
rappresentarmi e  
difendermi, nel presente  
ricorso al Tribunale  
Amministrativo Regionale  
per la Sicilia, sezione  
staccata di Catania, ed in  
ogni sua fase, grado e stato,  
congiuntamente e  
disgiuntamente, gli  
Avvocati Giovanni  
Immordino (C.F. MMR  
GNN 62A23 B429H) e  
Giuseppe Immordino (C.F.  
MMR GPP 63P18 B429G),  
del foro di Palermo,  
conferendo loro ogni più  
ampio potere.  
Eleggo domicilio in  
Catania, via Milano n. 42/b,  
presso la segreteria del  
Tribunale Amministrativo  
Regionale per la Sicilia,  
sezione staccata di Catania.  
Dichiaro di aver ricevuto  
l'informativa di cui al D.  
Lgs. n. 196/2003 e di  
prestare il consenso al  
trattamento dei miei dati  
personali.

(Prof.ssa Febronia Elia)

*Febronia Elia*  
29692

Vera la firma.

*gh*  
18,59  
16,15  
-----  
34,74  
71,62  
-----  
36,36  
15,40  
-----  
51,76

RICEVUTA N. pkh2  
MOD. G/a PA CATO  
21/00

URGENTISSIMO

DELLA FORMAZIONE SUPERIORE del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del Direttore generale *pro tempore*, del prof. **GIACOMO PIGNATARO** (C.F. PGN GCM 63B23 B428G), nato a Caltagirone (CT), il 23 febbraio 1963; del prof. **ANGELO BELFIORE** (C.F. BLF NGL 44S24 G782F), nato a Polesella (RO), il 24 novembre 1944; del prof. **GIUSEPPE MULONE** (C.F. MLN GPP 51R15 B602A), nato a Canicattì (AG), il 15 ottobre 1951; del prof. **AGATINO RUSSO** (C.F. RSS GTN 58S01 C351O), nato a Catania, il 1° novembre 1958; del dott. **FEDERICO PORTOGHESE** (C.F. PRT FRC 53H28 C351N), nato a Catania, il 28 giugno 1953;



**PER L'ACCERTAMENTO DELL'OBBLIGO,**

ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello statuto vigente dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "*le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*",

**PER L'ORDINE**

al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare "*le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*", entro un termine non superiore a trenta giorni,

**E PER LA NOMINA,**


sin da subito, di un commissario *ad acta* che provveda in luogo del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania, nel

caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine di codesto Tribunale Amministrativo Regionale.

### PREMESSE

1. La ricorrente è componente del Consiglio di amministrazione e professore ordinario dell'Università degli studi di Catania: ella ha dunque interesse, pieno, concreto ed attuale – oltreché al regolare e legittimo svolgimento delle attività di governo e di gestione dell'Ateneo ed all'accertamento (anche negativo) del valido titolo di legittimazione degli organi di governo dell'Ateneo di cui fa attualmente parte, della legittimità delle funzioni svolte e della validità ed efficacia degli atti adottati – all'accertamento dell'obbligo (*ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed art. 42 dello statuto vigente dell'Università degli studi di Catania, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015*) del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania di avviare “*le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*”.


La ricorrente ha soprattutto interesse pieno, concreto ed attuale ad avanzare la propria candidatura per l'elezione dei nuovi organi statutari. In particolare, sussistono anche **motivi di particolare urgenza** per la trattazione del presente ricorso in quanto la prof.ssa Elia perderà il proprio elettorato passivo per la carica di Rettore il **1° novembre 2015**, residuandole fino al 1° novembre 2017 la *chance* di accedere alla carica di Consigliere di amministrazione (*ex artt. 37, comma 2, dello statuto vigente e 2, comma 11, L. n. 240/2010*), con conseguente pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile.



2. Con l'entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in *Suppl. ordinario n. 11 alla G.U. 14 gennaio 2011, n. 10*), c.d. *Legge Gelmini*, si è assistito ad un generale **processo di (ri)organizzazione**, che può definirsi, senza tema di smentita, una vera e propria **fase costituente** del *nuovo* sistema universitario, con l'introduzione dell'obbligo per le Università, entro il 28 luglio 2011 (sei mesi dall'entrata in vigore della L. n. 240/2010), di *"modificare i propri statuti in materia di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo, nel rispetto dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo"*, con l'osservanza dei **vincoli, criteri e principi direttivi** di cui all'art. 2 della medesima Legge.

In prima applicazione, lo statuto deve essere **predisposto** da un apposito organo istituito con decreto rettorale ed **adottato** con delibera del senato accademico, previo **parere favorevole** del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, L. n. 240/2010.

Lo statuto così adottato viene **trasmesso**, ai sensi dell'art. 2, comma 7, L. n. 240/2010, al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (d'ora in poi, M.I.U.R.), che esercita il **controllo** previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso. Ai sensi di detta disposizione, il Ministro può, per una sola volta, con proprio decreto, **rinvviare** lo statuto all'Università, indicando



le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. I competenti organi di governo dell'università possono:


1) **deliberare di non conformarsi** ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta; in tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal Rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità; in ogni caso, quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate (art. 6, comma 10, L. n. 168/1989);

2) **deliberare di conformarsi** ai rilievi di legittimità e/o di merito ed emanare lo statuto.

*“Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei **nuovi** statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la **costituzione dei nuovi organi statutari**”* (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010).

Infine, l'art. 2, comma 9, L. n. 240/2010 prevede espressamente che *“**Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto**”*.

3. Con sentenza del 27 febbraio 2015, n. 150, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha annullato lo statuto dell'Università degli studi di Catania (decreto rettorale n. 4957 del 28 novembre 2011, in *G.U. 30 novembre 2011, n. 279, Serie generale*) “per






*violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010".*

In particolare, il C.G.A. ha ritenuto viziato, **per intero e per un (assorbente) vizio di violazione di legge**, lo statuto suddetto, per non avere i competenti organi di governo dell'Università (Consiglio di amministrazione e Senato accademico), dopo alcuni rilievi ministeriali (note del Direttore generale del Ministero prot. n. 5039 del 24 novembre 2011 e prot. n. 2386 del 14 maggio 2012), proceduto a (ri-)approvarlo (o meglio, a "*riappropriarlo*"), eventualmente con le prescritte maggioranze di cui all'art. 6, comma 10, L. n. 168/1989, prima dell'emanazione e della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Orbene, i vizi rilevati dal C.G.A. afferiscono sia, in maniera assorbente, allo statuto, sia alle sue successive (prime) modifiche (decreto rettorale n. 1720 del 15 maggio 2012, in *G.U. 16 maggio 2012, n. 113, Serie generale*), avendo il Ministero ritualmente impugnato tanto l'uno quanto le altre (queste ultime poste in essere dai *nuovi* organi dell'Università, anch'esse in violazione dell'art. 6, comma 10, L. n. 168/1989).


A seguito della **piena conoscenza** della sentenza del C.G.A, il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania ha trasmesso, con nota del 03 marzo 2015, prot. 25353/I/2, la predetta decisione al Direttore generale della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore del M.I.U.R., dott. Daniele Livon, ed all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, **evidenziandone l'inequivocabile contenuto dispositivo/conformativo** ("*lo statuto dell'Università di Catania*

  
risulta viziato da illegittimità per violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010”), rammentando di essersi l'Ateneo adeguato ai rilievi ministeriali con successive (seconde) modifiche dello statuto annullato (decreto rettorale n. 4991 dell'1 dicembre 2014, in *G.U. 23 dicembre 2014, n. 297, Serie generale*) e chiedendo al Ministero ed all'Avvocatura indicazioni al fine di assicurare la piena adesione alla sentenza costitutiva di annullamento del C.G.A.

L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con nota del 07 marzo 2015, ha ritenuto che la mera adozione di ulteriori (terze) modifiche allo statuto annullato [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)], indicate dal Ministero (nota del M.I.U.R. prot. n. 117317 dell'1 ottobre 2014), potesse essere **di per sé sola** sufficiente a conformarsi alla sentenza del C.G.A. n. 150/2010, esprimendo **parere** favorevole alle iniziative in tal senso intraprese dall'Ateneo.

Nello stesso solco il Direttore generale del M.I.U.R., dott. Daniele Livon, con sua nota dell'11 marzo 2015, prot. 3090, ha espresso il **parere** che, con la mera adozione delle due modifiche dello statuto annullato indicate [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)], *“le censure del Supremo Giudice amministrativo siciliano concernenti il procedimento di adozione dello statuto possono ritenersi assorbite”*.

Ne è derivata l'approvazione ad opera degli organi di governo dell'Ateneo, in data 17 marzo 2015, di **due ulteriori modifiche dello statuto annullato** [art. 6, comma 8 ed art. 18, comma 4, lett. c)], richieste dal Direttore generale del M.I.U.R., dott.





Daniele Livon, una “emanazione”, ed una pubblicazione del nuovo statuto dell’Ateneo, così come emendato, sulla Gazzetta Ufficiale.

E ciò, come già visto, con **decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015**, pubblicato nella G.U. del 04 aprile 2015, n. 79, Serie generale.

È evidente da quanto sopra che si sia comunque proceduto – sia pure in maniera “domestica”, *atipica e sui generis*, perché al di fuori di una tipica, e più che opportuna, richiesta di chiarimenti *ex art. 112 c.p.a.* al C.G.A. – all’emanazione, **per la prima (legittima) volta**, del nuovo statuto dell’Università degli studi di Catania, in attuazione della sentenza costitutiva di annullamento del C.G.A. n. 150/2015.


Si è così in presenza, per effetto sempre della sentenza costitutiva di annullamento del C.G.A. n. 150/2015, della prima (legittima) emanazione e pubblicazione del nuovo statuto dell’Università degli studi di Catania, sulla base della Legge n. 240/2010.

Ne consegue ineluttabilmente *ex lege* che “**Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutarî**” (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010).

Inoltre, l’art. 2, comma 9, prima parte, L. n. 240/2010 prevede espressamente che “**Gli organi collegiali delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto**”.

Ai sensi, poi, dell’art. 42 del nuovo statuto emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta




  
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, è particolarmente chiaro che “1. **Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.**

2. ...

3. *In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale”.*

4. Deve per completezza di esposizione darsi atto del comportamento assunto dalle prof.sse Maria Antonietta Toscano e Febronia Elia, nella qualità di componenti del Consiglio di amministrazione, in occasione delle sedute del Consiglio successive alla piena conoscenza della sentenza di annullamento e del conseguente comportamento assunto dal Magnifico Rettore, implicitamente avallato dal silenzio serbato dagli organi di Ateneo, inequivocabilmente nel senso di **non volere dare corso alle “procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari”.**

La prof.ssa Toscano, con lettera del 2 aprile 2015, ritenendo che la predetta sentenza del C.G.A. avesse comportato la caducazione automatica degli atti connessi o consequenziali allo statuto annullato, ivi comprese le elezioni degli organi deliberativi, e che non fosse sufficiente al superamento dell'effetto caducante l'opinione espressa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo e dal Direttore Generale del M.I.U.R., ha invitato il Magnifico Rettore ad ottemperare pienamente al giudicato di cui






alla sentenza del C.G.A. n. 150/2015, giustificando così la sua assenza alla adunanza del Consiglio di amministrazione del 2 aprile 2015, anche al fine di prevenire possibili responsabilità penali e contabili.

Dopo l'emanazione del *nuovo* statuto in data 4 aprile 2015, la prof.ssa Toscano ha continuato a giustificare la sua assenza nelle sedute del 29 aprile e del 29 maggio 2015, ritenendo che si dovesse dare corso alle procedure per la costituzione dei nuovi organi e che dunque il Consiglio non potesse che deliberare soltanto su affari urgenti o di ordinaria amministrazione, contrariamente ai punti all'ordine del giorno che venivano di fatto inseriti dal Magnifico Rettore, in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Da ultimo, in occasione della seduta del 26 giugno 2015, la prof.ssa Toscano, riassumendo i superiori fatti, ha tenuto a comunicare, anche alla Comunità accademica, la sua ferma intenzione di non partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, in attesa dell'avvio delle procedure di costituzione dei nuovi organi.

Il Magnifico Rettore ha così risposto:

*“Premesso che tutte le osservazioni addotte dalla prof. Toscano sono già note e rese pubbliche, come ricorda la stessa professoressa, perché contenute nei verbali del Consiglio di amministrazione consultabili sul portale di Ateneo, non posso che ribadire quanto già comunicato alla stimata collega, in risposta alla sua nota del 2 aprile 2015, circa la possibilità di giustificare la sua assenza dalle sedute del Consiglio.*

  
*In merito, poi, alla volontà di non partecipare più alle adunanze del Consiglio di amministrazione, rimane il dubbio se questa decisione sia coerente con la responsabilità che la collega giustamente rivendica di rappresentare i Docenti del nostro Ateneo.*

*Giacomo Pignataro”.*

La prof.ssa Elia, odierna ricorrente, confermando di non avere mai ricevuto le note della prof.ssa Toscano del 29 aprile e del 29 maggio 2015, ha comunicato, in data 26 giugno 2015, all'intera Comunità accademica *“di non partecipare alla seduta odierna del CdA in quanto non sarebbe nelle condizioni di operare in assoluta serenità e in tutta certezza sulla legittimità delle delibere da prendere alla luce del nuovo Statuto e delle problematiche sollevate da dette note. La sottoscritta, considerato anche il silenzio dei vertici dell'Ateneo, si riserva ogni opportuna azione”.*

Il Magnifico Rettore ha così risposto: *“Con riferimento alle preoccupazioni espresse dalla prof.ssa Elia, che avrebbero impedito la sua partecipazione all'ultima seduta del Consiglio di amministrazione per mancanza della necessaria serenità, mi preme ricordare che i vertici dell'Ateneo non sono affatto silenti sulle questioni rappresentate. Diversamente da quanto sostenuto dalla stimata collega, questa Amministrazione ha già tempestivamente verificato, con i soggetti istituzionali a ciò deputati, assicurandone peraltro piena conoscenza a tutta la comunità accademica, la regolarità del percorso seguito in assoluta adesione alle statuizioni giudiziali.*

*Giacomo Pignataro”.*





È dunque più che provata l'intenzionale volontà del Magnifico Rettore, ad oggi, di non volere dare corso alle procedure di costituzione dei *nuovi* organi statutari.

\* \* \* \* \*

Alla luce di quanto precede nell'esposizione in fatto la ricorrente, per come rappresentata e difesa, dichiara di proporre, come in effetti propone, il presente ricorso *ex artt.* 31 e 117 c.p.a., per i seguenti

### MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMI 8 E 9, L. N. 240/2010 E DELL'ART. 42 DELLO STATUTO VIGENTE, EMANATO CON DECRETO RETTORALE N. 881 DEL 23 MARZO 2015, PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 79 DEL 4 APRILE 2015.

1. Come già detto, "*Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella Gazzetta Ufficiale, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari*" (art. 2, comma 8, L. n. 240/2010).

L'obbligo di legge di avviare le procedure di costituzione dei nuovi organi statutari è **conseguenza immediata e diretta** dell'emanazione e della pubblicazione di un *nuovo* statuto adottato sulla base della Legge Gelmini.

2. La sentenza del C.G.A. n. 150/2015, costitutiva dell'annullamento dello statuto dell'Università degli studi di Catania e delle sue prime modifiche, ha eliminato dal mondo giuridico il precedente statuto, quale atto a contenuto normativo

*[Handwritten mark]*

o, quantomeno, generale inscindibile, con **effetti erga omnes** ed **ex tunc**, e con **efficacia auto-esecutiva**.

3. La predetta decisione ha accertato essere, lo statuto dell'Università degli studi di Catania, viziato per un **(assorbente) vizio di violazione di legge** (letteralmente “*violazione del combinato disposto dell'art. 6, comma 10 della legge n. 168/1989 e dell'art. 2, comma 7, legge n. 240/2010*”) e dunque trattasi di **annullamento totale** (di tutto lo statuto e delle successive prime modificazioni) e non soltanto parziale (di alcune disposizioni).


4. La prima (legittima) emanazione e pubblicazione del *nuovo* statuto dell'Università degli studi di Catania è avvenuta con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015.

5. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, L. n. 240/2010 ed anche dell'art. 42 di tale statuto “1. **Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale, il rettore avvia le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.**

2. ...

3. *In prima applicazione, il Consiglio di amministrazione è costituito entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale; il Senato accademico è costituito entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto nella Gazzetta ufficiale*”.

E dunque le procedure per la costituzione dei *nuovi* Consiglio di amministrazione e Senato accademico avrebbero dovuto essere





avviate dal Magnifico Rettore **entro il 4 maggio 2015** e *ad abundantiam* il primo avrebbe dovuto essere costituito **entro il 3 luglio 2015** ed il secondo dovrebbe essere costituito entro il 1° ottobre 2015.

In data 4 maggio 2015 è definitivamente decorso il termine di legge e di statuto per l'avvio delle procedure per la costituzione dei *nuovi* organi statutari; in data 3 luglio 2015 è definitivamente decorso anche il termine di statuto per la costituzione del *nuovo* Consiglio di amministrazione.

Dal che il presente ricorso per l'accertamento del predetto obbligo di legge e di statuto.

### **ISTANZA DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO**

Si chiede all'Ill.mo Sig. Presidente dell'adito Tribunale, in considerazione dell'alto numero di controinteressati (l'intera Comunità accademica catanese), di volersi autorizzare, nelle more della trattazione del presente ricorso ed ove ritenuto necessario, la notifica per pubblici proclami del presente atto sull'albo *on line* dell'Ateneo, ovvero con le modalità ritenute più idonee.

### **CONCLUSIONI**

Per quanto precede, Voglia l'Eccellentissimo Tribunale adito, previa se del caso integrazione del contraddittorio:

- A) **accertare l'obbligo**, *ex art. 2, comma 8, L. n. 240/2010* ed art. 42 dello statuto vigente, emanato con decreto rettorale n. 881 del 23 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 79 del 4 aprile 2015, del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di

Catania di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari",

B) **ordinare**, al Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania, di avviare "le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari", entro un termine non superiore a trenta giorni,

C) **e nominare**, sin da subito, un commissario *ad acta* che provveda in luogo del Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Catania, nel caso di ulteriore inadempimento, nel termine assegnato, all'ordine di codesto Tribunale Amministrativo Regionale.



Ai sensi delle disposizioni che regolano le spese di giustizia si dichiara dovuto, per il presente giudizio, il contributo unificato nella misura di € 300,00.

Palermo-Catania, 4 luglio 2015

Avv. Giovanni Immordino



Avv. Giuseppe Immordino



#### RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario, addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte di Appello di Catania, ho notificato il sopra esteso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania, a:

- 1) **l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA** (C.F. 02772010878), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella sua sede legale, in Catania, piazza

dell'Università n. 2, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO  
INCARICATO A RICEVERE I.F.  
NOTIFICA SIG. *Luigi S. Sordani*  
*06/07/15*



CORTE D'APPELLO DI CATANIA  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Cacciola Antonino*

- 2) l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA (C.F. 02772010878), nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

MANI DELL'IMPIEGATO  
INCARICATO A RICEVERE I.F.  
*Roberto Saffino*  
*6-7-15*  
CORTE APPELLO DI CATANIA  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

- 3) il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F. 80185250588), nella persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

*Roberto Saffino*  
*6-7-15*

- 4) il DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), in persona del Capo dipartimento *pro tempore*, rappresentato e difeso






dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

DELL'IMPIEGATO  
DOVERE LE


*Roberto Saffino*  
6-7-15

*9*

5) la DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E IL FINANZIAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE del M.I.U.R. (C.F. 80185250588), nella persona del Direttore generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso la cui sede in Catania, via Vecchia Ognina n. 149, è per legge domiciliato, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di



*Roberto Saffino*  
6-7-15




6) il prof. GIACOMO PIGNATARO (C.F. PGN GCM 63B23 B428G), nato a Caltagirone (CT), il 23 febbraio 1963, nella sua residenza in Catania, via Coppola n. 43, ivi consegnandone copia conforme all'originale a mani di

*3.23*

*maestro avv. Dr. Tommaso Demilly*

*es 02/02/15*



7) il prof. ANGELO BELFIORE (C.F. BLF NGL 44824 G782F), nato a Polesella (RO), il 24 novembre 1944; nella

sua residenza in Catania, via Ughetti n. 26, ivi  
consegnandone copia conforme all'originale a mani di

3,13

*prof. M*  
*02/02/11*

*Uff. Giudiz. Catania*  
*Antonino Costa*

8) il prof. GIUSEPPE MULONE (C.F. MLN GPP 51R15  
B602A), nato a Canicattì (AG), il 15 ottobre 1951; nella  
sua residenza in Acireale  
16, ivi mediante spedizione  
in plico raccomandato A.R.

*7668163884-0*

*7 LUG 2015*

CORTE APPELLO CATANIA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Antonino Costa*

*E. 2015*

9) il prof. AGATINO RUSSO (C.F. RSS GTN 58S01 C351O),  
nato a Catania, il 1 novembre 1958; nella sua residenza in  
Catania, via Messina n. 244, ivi consegnandone copia  
conforme all'originale a mani di

3,13



*67-11*

CORTE APPELLO CATANIA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Antonino Costa*

10) il dott. FEDERICO PORTOGHESE (C.F. PRT FRC  
53H28 C351N), nato a Catania, il 28 giugno 1953; nella  
sua residenza in Tremestri  
Ravanusa n. 12, ivi mediant

*7668163885-1*

*7 LUG 2015*

all'originale in plico raccomandato A.R.  
TRIBUNALE CIVILE DELLA SICILIA  
SEZIONE DI CATANIA

*7 LUG 2015*

CORTE APPELLO CATANIA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*Antonino Costa*

È copia conforme all'originale che si rilascia a  
richiesta di *Avv. Giovanni Immalino*  
per uso *not free*  
Si compone di n. *18* (diciotto) facciate  
Catania, li *19.8.15*



IL COLLABORATORE  
DELLA CANCELLERIA

*[Signature]*